

Tribunale ordinario di Catanzaro - G.D. : Chiara Di Credico - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)

Liquidatore: Dott. Francesco Spaccarotella

Cronologico Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00001 03/04/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</b> cal.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziariscossione.gov.it	1.152.270,77	39.414,42	1.084.984,65	101.129,96	5.570,58
		<p>La domanda di ammissione al passivo è corredata dalla seguente documentazione: procura speciale; estratti di ruolo e prospetto riepilogativo delle somme di cui si chiede l'ammissione. Il liquidatore, considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che il creditore agisce sulla base di estratto del ruolo, che ha regolarmente depositato;</li><li>- che l'estratto di ruolo depositato costituisce valido titolo di insinuazione al passivo anche per i crediti di natura non tributaria, anche in mancanza di prova circa la notifica delle cartelle sottostanti (cfr. Cass. 12934/2017; Cass. 11014/2012);</li><li>- che i "compensi ed i diritti" del concessionario del servizio di riscossione vadano ammessi in via chirografaria, non costituendo riscossione coattiva di tributi diretti ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 112/1999;</li><li>- che essi possono riconoscersi solo ove la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, non avendo altrimenti carattere concorsuale, (v. Cass. n. 18645 del 03/09/2014; n. 6646 del 15/03/2013);</li><li>- che le spese di insinuazione al passivo vadano ammesse limitatamente a quelle vive effettivamente sostenute, mentre vadano disconosciute quelle forfettariamente calcolate ai sensi dell'art. 17 co. 6 d.lgs. 112/1999;</li><li>- che il privilegio speciale di cui agli artt. 2758, 2772, 2777 c.c. presuppone, per il suo riconoscimento, l'indicazione del bene sul quale insiste la prelazione ed il creditore non ha indicato alcun bene;</li><li>- che gli interessi di mora godano del privilegio nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. e, quindi, per gli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e sono dovuti solo in caso di cartella notificata prima della dichiarazione di fallimento, in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, non vi è "mora debendi", posto che l'adempimento delle obbligazioni da parte del creditore è subordinato al rispetto delle regole e dei tempi del concorso;</li><li>- che per il periodo successivo alla liquidazione controllata del sovraindebitato debbano riconoscersi gli interessi al tasso legale successivamente maturati (dall'uno gennaio dell'anno successivo alla liquidazione) fino alla vendita dei beni mobili sulle somme ammesse in privilegio;</li></ul> <p>PROPONE</p> <p>l'ammissione del credito per l'importo complessivo di € 1.186.114,61 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- € 430.052,26 con privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c</li><li>- € 653.867,99 con privilegio ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c</li><li>- € 1.064,40 con privilegio ex art. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.;</li><li>- € 101.129,96 in chirografo</li></ul> <p>Propone, altresì, l'esclusione del maggior credito pari ad € 5.570,58 riferito a spese tabellari non documentate e calcolate forfettariamente.</p>				

Firmato Da: SPACCAROTELLA FRANCESCO Emesso Da: Naminal CA Firma Qualificata Serial#: 799dc5690da2020



**Credito accertato - 00**

Ist. n. 9 dep. 01/09/2023

Tribunale ordinario di Catanzaro - G.D. : Chiara Di Credico - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)

Liquidatore: Dott. Francesco Spaccarotella

Cronologico Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00002 03/04/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	<b>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</b> cal.procedure.cautelari.immob.conc@pec.agenziaiscossione.gov.it	870.794,70	25.103,78	813.377,69	82.211,14	309,65
		<p>La domanda di ammissione al passivo è corredata dalla seguente documentazione: procura speciale; estratti di ruolo e prospetto riepilogativo delle somme di cui si chiede l'ammissione. Il liquidatore, considerato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che il creditore agisce sulla base di estratto del ruolo, che ha regolarmente depositato;</li> <li>- che l'estratto di ruolo depositato costituisce valido titolo di insinuazione al passivo anche per i crediti di natura non tributaria, anche in mancanza di prova circa la notifica delle cartelle sottostanti (cfr. Cass. 12934/2017; Cass. 11014/2012):</li> <li>- che i "compensi ed i diritti" del concessionario del servizio di riscossione vadano ammessi in via chirografaria, non costituendo riscossione coattiva di tributi diretti ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 112/1999;</li> <li>- che essi possono riconoscersi solo ove la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, non avendo altrimenti carattere concorsuale, (v. Cass. n. 18645 del 03/09/2014; n. 6646 del 15/03/2013);</li> <li>- che le spese di insinuazione al passivo vadano ammesse limitatamente a quelle vive effettivamente sostenute, mentre vadano disconosciute quelle forfettariamente calcolate ai sensi dell'art. 17 co. 6 d.lgs. 112/1999;</li> <li>- che il privilegio speciale di cui agli artt. 2758, 2772, 2777 c.c. presuppone, per il suo riconoscimento, l'indicazione del bene sul quale insiste la prelazione ed il creditore non ha indicato alcun bene; ;</li> <li>- che gli interessi di mora godano del privilegio nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. e, quindi, per gli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e sono dovuti solo in caso di cartella notificata prima della dichiarazione di fallimento, in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, non vi è "mora debendi", posto che l'adempimento delle obbligazioni da parte del creditore è subordinato al rispetto delle regole e dei tempi del concorso;</li> <li>- che per il periodo successivo alla liquidazione controllata del sovraindebitato debbano riconoscersi gli interessi al tasso legale successivamente maturati (dall'uno gennaio dell'anno successivo alla liquidazione) fino alla vendita dei beni mobili sulle somme ammesse in privilegio;</li> </ul> <p><b>PROPONE</b> l'ammissione del credito per l'importo complessivo di € 895.588,83 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 419.761,00 con privilegio ex artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c</li> <li>- € 386.476,59 con privilegio ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c</li> <li>- € 1.739,07 con privilegio ex art. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.;</li> <li>- € 5.360,29 con privilegio ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.</li> <li>- € 40,74 con privilegio ex art. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c.</li> <li>- € 82.211,14 in chirografo</li> </ul> <p>Propone, altresì, l'esclusione del maggior credito pari ad € 309,65 riferito a spese tabellari non documentate e calcolate forfettariamente.</p>				
00-00003 02/05/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	<b>IIRITANO VINCENZO</b> vincenzo.iiritano@avvocaticatanzaro.legalmail.it	14.144,70	0,00	14.144,70	0,00	0,00
		<p>Il liquidatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esaminato il contratto di assistenza legale, debitamente firmato dalle parti, dal quale si rileva che l'oggetto della prestazione commissionata è il deposito di una domanda giudiziale tesa ad ottenere l'omologa da parte del Tribunale competente di uno degli strumenti previsti per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento;</li> <li>- accertato l'espletamento dell'attività professionale rilevabile dalla documentazione presente in atti,</li> <li>- visto l'art. 6 ccii lett. a) che limita la prededuzione alle spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC, pe cui ne sono escluse quelle rese dai professionisti di parte</li> </ul> <p>propone l'ammissione del credito per l'importo complessivo di € 14.144,70 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.</p>				

Firmato Da: SPACCAROTELLA FRANCESCO Emesso Da: Naminiat CA Firma Qualificata Serial#: 7c9dc5690da2020

**Credito accertato - 00**

Ist. n. 9 dep. 01/09/2023

Tribunale ordinario di Catanzaro - G.D. : Chiara Di Credico - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)

Liquidatore: Dott. Francesco Spaccarotella

Cronologico Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00004 30/05/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	<b>MONTE PASCHI DI SIENA</b>  dtr.sicilia.calabria@postacert.gruppo.mps.it	0,00	1.065.073,25	0,00	1.065.073,25	0,00
				L'istante chiede di essere ammesso al passivo per l'importo complessivo di € 1.065.073,25 in via chirografaria di cui: € 1.045.294,50 quale residuo saldo alla data del 30.04.2023, derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.02.2020 a rogito del dott. Danilo Lentini, Notaio in Soverato Rep. 1754, Racc. 1396; € 19.778,75 quale saldo alla data del 31.03.2023 derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 0994053576 oltre interessi Il Liquidatore, esaminata la documentazione RILEVATO che in relazione al contratto di finanziamento n. 0994053576 l'erogazione dello stesso è avvenuta mediante accredito delle somme sul conto corrente dell'indebitato (nr. C/C N. 9846.46 presso MPS, sede di Catanzaro, IBAN IT 57 F 01030 04400 000000984646) EVIDENZIA che il credito derivante dal contratto di mutuo è garantito da ipoteca iscritta presso l'Agenzia Territoriale di Catanzaro in data 8.11.2016 rilasciata dalla Sig.ra Cataneo Anna in qualità di terzo datore d'ipoteca da cui deriva la natura chirografaria del credito, PROPONE l'ammissione del credito come richiesto oltre interessi da calcolarsi fino alla data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale		
00-00005 12/06/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	<b>OCC COMMERCIALISTI CATANZARO</b>  occ.catanzaro@pec.odceccatanzaro.it	12.462,70	0,00	12.462,70	0,00	0,00
				La domanda di ammissione al passivo, relativa a crediti derivanti dall'espletamento della funzione di OCC nella presente procedura, è corredata dalla seguente documentazione: - Calcoli relativi alla determinazione del compenso spettante all'OCC; - Lettera d'incarico sottoscritta fra l'OCC ed il professionista con determinazione del compenso spettante a quest'ultimo; - Fattura di acconto su compenso n. 02 del 26 gennaio 2022; - Relazione del gestore della Crisi dott.ssa Mariagabriella Sergi Il liquidatore, esaminata la documentazione, osservato che l'istante ha prodotto il preventivo, predisposto ai sensi dell'art. 16 del DM 202/2014, ma lo stesso non risulta firmato ed approvato dal sovra-indebitato dott. Gianluca Perrella, pertanto chiede all'istante la produzione del sopra indicato preventivo riservando la valutazione della domanda all'esito della produzione documentale. Il credito per il compenso dell'OCC per avere natura prededucibile, deve riportare l'accordo dell'importo concordato con il debitore, a norma dell'art. 14 d.m. 24 settembre 2014 n.202 Considerato che il creditore non ha prodotto la documentazione richiesta entro il termine previsto, AMMETTE il credito in forma privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 cc		
00-00006 16/06/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Partita iva creditore:	<b>BCC MONTEPAONE</b> MONTEPAONE CZ  08126.bcc@actaliscertymail.it	0,00	101.482,82	0,00	101.482,82	0,00
				Il Liquidatore propone l'ammissione: Il Liquidatore, esaminata la documentazione depositata, rilevato che i saldi debitori riportati fanno riferimento a data successiva (15/06/2023 e 04/06/2023) alla data di apertura della procedura di liquidazione controllata, osservato altresì che l'apertura della procedura concorsuale sospende il decorso degli interessi convenzionali e legali, INVITA il creditore a integrare la domanda di ammissione riportando i saldi del rapporto di cc 60344 e il debito residuo del mutuo alla data di apertura della procedura, oltre interessi da calcolarsi fino alla data di apertura della procedura concorsuale  Il Liquidatore preso atto delle osservazioni depositate dal Creditore entro i termini assegnati, con cui è stato precisato il credito vantato alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (16/03/2023) valida per il concorso dei creditori, propone di ammettere il credito per come richiesto. Ammesso per euro 49.362,53, Categoria Chirografari, come richiesto. ;		

Firmato Da: SPACCAROTELLA FRANCESCO Emesso Da: Naminal CA Firma Qualificata Serial#: 7c9dc5690da2020



## Credito accertato - 00

Tribunale ordinario di Catanzaro - G.D. : Chiara Di Credico - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)

Liquidatore: Dott. Francesco Spaccarotella

Cronologico Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00007 27/07/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	<b>PALANGE IADVIDA</b>  epig@legalmail.it	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Il Liquidatore, preso atto della domanda di ammissione del creditore, pervenuta il giorno 27/07/2023, tenuto conto della notifica della sentenza di apertura della liquidazione eseguita in data 30/03/2023 DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dallo stato passivo ai sensi dell'art 270 comma d) per mancato rispetto del termine		
00-00008 31/07/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	<b>CATANEO ENRICO</b>	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				Il Liquidatore, preso atto della domanda di ammissione del creditore, pervenuta il giorno 31/07/2023, tenuto conto della notifica della sentenza di apertura della liquidazione eseguita in data 30/03/2023 DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dallo stato passivo ai sensi dell'art 270 comma d) per mancato rispetto del termine		
00-00009 04/08/2023 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore:	<b>IERACE GIUSEPPE</b>  giuseppe.ierace@pec.commercialisti.it	5.878,40	0,00	0,00	0,00	5.878,40
				Il Liquidatore, preso atto della domanda di ammissione del creditore, pervenuta il giorno 04/08/2023, tenuto conto che il creditore istanza non risulta indicato nell'elenco depositato dal debitore, considerato che la notifica della sentenza di apertura della liquidazione è stata eseguita in data 30/03/2023 ai creditori indicati in ELENCO depositato e per come aggiornato dal Liquidatore, compreso l'OCC che ha curato il ricorso dell'istante Perrella DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda dallo stato passivo ai sensi dell'art 270 comma d) per mancato rispetto del termine		
<b>Totale</b>		<b>2.055.551,27</b>	<b>1.361.074,27</b>	<b>1.924.969,74</b>	<b>1.349.897,17</b>	<b>141.758,63</b>

Firmato Da: SPACCAROTELLA FRANCESCO Emesso Da: Naminal CA Firma Qualificata Serial#: 7c9dc5f590da2020



## Credito accertato - 00

Tribunale ordinario di Catanzaro - G.D. : Chiara Di Credico - Liquidatore: Dott. Francesco Spaccarotella - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (1/2023)

Massa - Cron. Data domanda	Rivendicante Domiciliatario	RICHIESTA DEL RIVENDICANTE	PROPOSTA DEL LIQUIDATORE
		Beni rivendicati	Beni rivendicati / Provvedimento

Firmato Da: SPACCAROTELLA FRANCESCO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 7c9dc55690da2020